


Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nella Provincia del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia o dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA



Per Firenze
Ema e per le Province del Re: — Comprati i Rendiconti
Ufficiali del Parlamento
Svizzera

Anno L. 42 t. n. 22 Tum. 12
» 45 » 24 » 12
» 53 » 31 » 17

Firenze, Giovedì 29 Giugno

Francia Comprati i Rendiconti Anno L. 52 Tum. 27
Inghil, Belgio, Austria, Germania, Ufficiali del Parlamento » 112 » 60 » 55
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento » 82 » 44 » 24

Col giorno 1° del prossimo luglio

LA

GAZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA verrà pubblicata in ROMA.

La Direzione della Gazzetta Ufficiale è presso il Ministero dell'Interno.

L'Ufficio di Amministrazione e di Distribuzione della Gazzetta è stabilito provvisoriamente in via dell'Archetto, N. 94.

All'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale devono essere trasmesse tutte le domande di Associazione e di Inserzione, gli Annunti giudiziari ed Amministrativi e gli Avvisi che per legge debbono essere inseriti nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il prezzo d'Associazione alla Gazzetta Ufficiale viene dal 1° luglio prossimo indicato come in appresso:

Per la Gazzetta Ufficiale, coi Rendiconti ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato del Regno,

ANNO SEM. TRIM.
ROMA, all'ufficio del giornale . . L. 40 21 11
A domicilio e in tutta il Regno > 48 25 13

Per la sola Gazzetta Ufficiale, senza i Rendiconti del Parlamento:

ROMA, all'ufficio del giornale . . L. 32 17 9
A domicilio e in tutta il Regno > 36 19 10

Un numero separato in ROMA, FIRENZE e TORINO, centesimi 10; per il Regno, centesimi 15. — Un numero arretrato, centesimi 20.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

Il prezzo delle Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale rimane invariato, cioè:

Annunti giudiziari, centesimi 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea;

Tutte le altre inserzioni, cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Tanto per le Associazioni che per le Inserzioni il pagamento dev'essere anticipato.

L'Amministrazione è responsabile delle sole Associazioni ed Inserzioni ricevute direttamente in

ROMA, al proprio ufficio, via dell'Archetto, N. 94;

FIRENZE, alla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, N. 12;

TORINO, alla Tipografia Eredi Botta, via della Corte d'Appello, N. 22, o dagli Uffici Postali del Regno.

La Gazzetta Ufficiale si pubblica nelle ore pomeridiane.

Le Amministrazioni degli altri periodici

che si inviano per associazione o cambio alla Gazzetta Ufficiale sono pregati di indirizzare col 1° di luglio il giornale in Roma.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno, ed intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e d'insersione con vaglia postale in pugno affrancato o con biglietti di banca in pugno affrancato e raccomandato od assicurato debbono essere indirizzate all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma d'associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. 285 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge del 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2), con la quale sono estese alle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia, con la legge del 18 luglio 1867, n. 3841, i Codici e le leggi in essa indicati, e viene autorizzato il Governo del Re a fare con decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle medesime leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Saranno pubblicati ed avranno vigore dal 1° settembre 1871 nelle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia con la legge del 18 luglio 1867, n. 3841, le leggi ed i decreti seguenti:

1° Regio decreto 22 marzo 1866, n. 2832, sulle istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costitutivi alienazione di beni mobili e immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno;

2° Regio decreto 28 luglio 1866, n. 3220, sui atti di notorietà da presentarsi all'amministrazione del Debito pubblico nei casi di successione testamentaria o intestata, per ottenere la trascrizione di iscrizioni nominative.

3. Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2666, sui matrimoni dei militari e degli assimilati ai militari.

4. R. decreto 14 febbraio 1869, n. 4872, sulla dispensa dalla pubblicazione matrimoniali.

— Lasciate fare a noi — risposero i due agenti andandosi a mettere in agguato ai due lati della porta di casa.

— Tu refia qui col signor Beacham — disse Edoardo ad Ugo — e non ti muovere per nessuna ragione.

Collin Craw e il dottore erano già lì innanzi.

In una stanza terrena della casa, tre uomini stavano aspettando con non minore ansietà di quelli di fuori l'arrivo della carrozza: sir Bernardo, Beckford, ch'era arrivato l'istessa mattina da Penswick, e Humfrey Skillet.

Al rumore della carrozza che giungeva, il barone ordinò che si portasse giù William.

Beckford e Skillet scomparvero tosto e si recarono da William che trovarono pallido e abbattuto.

— Seguiteci! — ordinò Beckford.

— Dove? — chiese il prigioniero con debole voce.

— Nella stanza abbasso.

Il fanciullo non oppose resistenza e disse con'esi:

— Il fatto di ieri sera — gli disse il barone quando lo vide — mi obbliga a mutare le mie intenzioni a vostro riguardo. Quell'uomo è morto e la vostra sicurezza esige che abbandoni questi luoghi prima che la cosa si faccia pubblica.

— Di fuori vi attende la carrozza e questo signore — aggiunse Beckford — vi accompagnerà.

— Sir Bernardo, per amor del cielo — sciamò William — lasciatemi ritornare alla mia casa.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Avete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

ed i regolamenti commerciali preesistenti a cui il Codice stesso espressamente non si riferisce.
Capo V. — Disposizioni relative al Codice di procedura penale.

Art. 92. Le cause penali, pendenti al 1° settembre 1871 davanti le preture ed i tribunali provinciali, saranno portate, nello stato in cui si trovano, avanti le autorità giudiziarie competenti giusta il Codice di procedura penale del 26 novembre 1865, per essere proseguite in conformità delle norme seguenti.

Art. 93. L'istruzione delle cause penali, incominciata prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura penale, nelle quali non sia stato per anco pronunciato il decreto di apimento di speciale inquisizione (Codice penale 1868), o il conchiuso di accusa (reg. di procedura pen. 1853), sarà proseguita e condotta a termine in conformità del nuovo Codice.

Entro dieci giorni dall'attuazione delle nuove leggi, le cause nelle quali l'imputato si trovi detenuto saranno riferite alla Camera di Consiglio, perché delibera sulla legittimità dell'arresto, a norma di quanto è prescritto nell'articolo 199 del Codice di procedura penale; salvi, del resto, gli effetti degli articoli 205 e seguenti relativi alla libertà provvisoria.

Art. 94. Le cause penali, nelle quali già si trovi pronunciato il decreto di apimento di speciale inquisizione, o il conchiuso di accusa, saranno comunicate al Pubblico Ministero, a norma degli articoli 246 e seguenti del nuovo Codice di procedura penale, per essere proseguite in conformità del medesimo.

Questa disposizione si applica anche alle cause che si troveranno pendenti in grado di appello o di terza istanza per effetto di ricorso contro il conchiuso di accusa.

Art. 95. Per determinare la competenza secondo gli articoli 9, 10, 11 del Codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'articolo 3 del nuovo Codice penale, devono considerarsi come corrispondenti:

a) Ai crimini, i reati che secondo il Codice penale del 27 maggio 1852 sono punibili colla morte o col carcere duro;

b) Ai delitti di competenza dei tribunali corrispondenti, i reati che secondo il detto Codice penale del 1852, o altre leggi anteriori al 1° settembre 1871, sono punibili col carcere semplice o rigoroso superiore a tre mesi, o con multa superiore a lire trecento, o colla confisca di generi di un valore superiore a lire trecento inquadrati come pena principale;

c) Ai delitti ed alle contravvenzioni di competenza dei pretori, tutti gli altri reati che secondo il detto Codice penale del 1852, o le altre leggi anteriori al 1° settembre 1871, sono punibili con una pena inferiore o diversa da quella indicata nella precedente lettera b.

Art. 96. Gli atti accennati nell'articolo 422 del nuovo Codice, riguardo alle cause menzionate nell'art. 94 del presente decreto, saranno compiti nel termine di giorni trenta.

Art. 97. I testimoni già esaminati, che avessero prestato giuramento nell'istruttoria colle forme stabilite dal regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, e che fossero chiamati a deporre all'udienza od al dibattimento da tenersi colle forme nuove, presteranno nuovo giuramento.

Art. 98. Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle cause nelle quali al 1° settembre 1871 non fosse pronunciata sentenza in primo grado, ancorché il dibattimento fosse già incominciato, o fosse stato prorogato per alcuni dei motivi indicati nelle lettere a), b), c) del § 248 del regolamento di procedura penale; ed alle cause relative a contumaci assenti e fuggitivi, ancorché computati con altri definitivamente giudicati.

Art. 99. Le cause nelle quali al 1° settembre 1871 fosse pronunciata sentenza non passata in giudicato verranno proseguite in seconda e terza istanza secondo le norme e colle forme stabilite dalle leggi anteriori, anche riguardo al numero dei votanti, ed al modo di procedere alla votazione.

Art. 100. Le cause da decidersi in grado di appello, giusta l'articolo precedente, saranno deferite alla Corte d'appello di Venezia o di Brescia competente secondo l'articolo 8 della legge 26 marzo 1871. Esse saranno giudicate dalla sezione degli appelli corrispondenti.

Le cause da decidersi in grado di terza istanza, giusta il precedente articolo, saranno deferite dal giudizio a quella fra le due Corti d'appello di Venezia o di Brescia che non ebbe ingenuità nel giudizio di appello. Esse saranno giudicate dalla sezione degli appelli corrispondenti.

Ove occorre di aumentare il numero dei con-

siglieri componenti la sezione per completare il numero dei votanti, a termini del § 18 del regolamento di procedura penale a dell'art. 7 del R. decreto 13 ottobre 1866, n. 3251, questi saranno destinati, per decreto del primo presidente, togliendoli dai consiglieri delle altre sezioni.

Dalle sentenze proferite in grado di terza istanza non è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 101. Qualora, a termini del § 303 del detto regolamento, venisse annullata la procedura o la decisione di prima istanza, la causa verrà ulteriormente proseguita secondo le norme del nuovo Codice di procedura penale e degli articoli 94 e 95 del presente decreto. Ove fosse annullata dalla terza istanza la decisione d'appello, la causa verrà proseguita a norma del successivo articolo 99.

Art. 102. La facoltà di straordinaria mitigazione della pena per le contravvenzioni prevedute dalla legge boschiva 27 maggio 1811 sarà esercitata dal giudice di appello.

Art. 103. I termini perentori, la cui scadenza si verificherà dal 20 agosto a tutto il 1° settembre prossimo venturo, sono accresciuti di giorni due.

Art. 104. L'esecuzione delle sentenze, benché proferite anteriormente al 1° settembre 1871, avrà luogo nei modi e colle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura penale.

Art. 105. Dal 1° settembre 1871 la cognizione dei reati e delle contravvenzioni, che secondo le leggi anteriori spettava alle giudicature e al giudizio superiore di finanza, è deferita alla cognizione dei giudici ordinari, secondo la competenza, e colle forme di procedura stabilite dalle leggi nuove.

Art. 106. Le cause pendenti e non ancora decise in primo grado dalle giudicature di finanza saranno portate, nello stato in cui si trovano, avanti al pretore o tribunale competente secondo le leggi nuove, per essere proseguite in conformità delle leggi medesime.

Art. 107. Le cause nelle quali fosse pronunciata sentenza in primo grado non ancora passata in giudicato saranno, in caso di appello, introdotte o proseguite avanti il giudizio superiore di finanza come è attualmente costituito, giusta le norme stabilite dalla cessante legislazione.

Contro le decisioni del giudizio superiore di finanza non è ammesso ricorso in cassazione.

Capo VI. — Disposizioni relative all'ordinamento giudiziario.

Art. 108. La dispensa dalla laurea di che nel- l'articolo 273 della legge sull'ordinamento giudiziario è applicabile a coloro che esercitano od abbiano esercitata funzioni giudiziarie nelle provincie di Venezia e di Mantova prima dell'attuazione della legge medesima.

Art. 109. I pretori e gli aggiunti giudiziari delle provincie della Venezia e di Mantova, che al 1° settembre 1871 avessero le condizioni volute dalle leggi anteriori per essere promossi giudici nei tribunali, saranno chiamati anche per l'avvenire nelle provincie medesime ai posti di giudici di tribunale, e di sostituti procuratori del Re, di preferenza ai pretori ed aggiunti giudiziari nominati secondo la legge nuova.

Art. 110. Entro luglio prossimo i consigli comunali formeranno e trasmetteranno al Ministero della Giustizia, per mezzo dei procuratori di Stato o dei procuratori superiori le terne per la nomina dei conciliatori, come è prescritto negli articoli 27 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 111. Gli ascoltanti giudiziari delle provincie della Venezia e di Mantova saranno considerati uditori dalla data della loro nomina: ma quelli che alla attuazione delle nuove leggi non avessero ancora sostenuto con successo l'esame di giudice, dovranno, per conservare la qualità di uditore, presentarsi entro sei mesi dall'attuazione del presente decreto all'esame prescritto dall'articolo 19 della legge sull'ordinamento giudiziario, e sostenerlo con esito felice.

Questa condizione dell'esame si estende pure agli ascoltanti provvisti di assegno (*adidum*) all'effetto di conservarlo.

Gli ascoltanti giudiziari che avessero già subito con successo l'esame di giudice prescritto dalle leggi anteriori, per essere nominati pretori od aggiunti giudiziari secondo le leggi nuove dovranno sottoporsi all'esame pratico prescritto dall'articolo 22 della legge suddetta.

Il termine indicato in detto articolo comincia a decorrere dalla nomina di ascoltante.

Art. 112. Gli ascoltanti giudiziari, oltre agli uffici assegnati agli uditori dalla legge sull'ordinamento giudiziario, potranno essere incaricati delle funzioni di cancelleria alle udienze delle Corti di assise e della Corte di appello.

Ove occorre di aumentare il numero dei con-

siglieri componenti la sezione per completare il numero dei votanti, a termini del § 18 del regolamento di procedura penale a dell'art. 7 del R. decreto 13 ottobre 1866, n. 3251, questi saranno destinati, per decreto del primo presidente, togliendoli dai consiglieri delle altre sezioni.

Dalle sentenze proferite in grado di terza istanza non è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 113. Gli attuali impiegati d'ordine potranno essere nominati ai posti delle cancellerie e delle segreterie presso le Corti, i tribunali e le preture, quantunque non riuniscano le condizioni prescritte dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 114. I cursori delle provincie venete e di Mantova presteranno, entro sei mesi dalla loro nomina ad uscire, la cauzione prescritta dalle leggi nuove.

Art. 115. L'articolo 282 della legge sull'ordinamento giudiziario è applicabile ai portieri, custodi, inserienti o spazzini addetti alle autorità giudiziarie delle provincie venete e di Mantova.

Art. 116. La prima parte dell'articolo 286 della detta legge è applicabile a tutti i funzionari delle provincie della Venezia e di Mantova che nell'occasione del riordinamento del personale giudiziario delle provincie medesime, o dal 1° settembre 1871 in avanti, saranno per la prima volta nominati ad ufficio giudiziario od avranno promozione di grado.

I funzionari delle dette provincie, che in occasione del riordinamento non ottengono promozione di grado, rimangono nella speciale graduatoria per la magistratura Veneta e Mantovana a norma delle disposizioni contenute nel primo e secondo capoverso del citato articolo.

La distribuzione degli stipendi fissati dalla legge suddetta, da farai in occasione del riordinamento giudiziario medesimo, avrà luogo fra i funzionari mantenuti nella graduatoria speciale, di che nel precedente capoverso, secondo l'anzianità rispettiva; ed ove sia esaurito in essa il numero dei funzionari che avranno diritto agli stipendi di categoria superiore, questi saranno attribuiti ad altri funzionari dello stesso grado, come è prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 286 sopracitato.

Art. 117. Per gli effetti dell'articolo precedente la corrispondenza dei gradi degli uffici giudiziari nelle provincie della Venezia e di Mantova rispetto a quelli stabiliti dalla legge sull'ordinamento giudiziario sarà determinata con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 118. La rispettiva anzianità nel grado e la precedenza nella sede fra i funzionari giudiziari nominati fino al 1° settembre 1871 per la attuazione del riordinamento giudiziario verranno determinate, senza riguardo alla data ed all'ordine delle nomine, colle norme stabilite nei precedenti articoli 116 e 117.

Art. 119. Le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo 287 della legge sono applicabili anche ai cursori delle provincie della Venezia e di Mantova rispetto a quelli stabiliti dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 120. La Camera di commercio di Venezia dovrà presentare, entro il mese di luglio di quest'anno, la lista dei nomi per la nomina dei componenti il tribunale di commercio, nel modo stabilito dall'articolo 57 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 121. Fino a tutto il 31 dicembre 1871, la rettificazione degli scrivani necessari per le cancellerie della Corte, dei tribunali e delle preture delle provincie della Venezia e di Mantova sarà anticipata, col sistema finora in vigore per i diurni, dall'errario dello Stato sul capitolo 4 del bilancio, salvo rimborso coi proventi delle cancellerie, di che nell'articolo 156 della legge, verificarsi complessivamente nel termine medesimo.

Art. 122. Le spese di ufficio per i corpi giudiziari costituiti secondo le leggi nuove saranno determinate, fino al 31 dicembre 1871, con decreto ministeriale, sui fondi stanziati in bilancio per questo titolo.

Fino alla detta epoca sarà anticipato alle preture sui fondi medesimi un assegno per spese d'ufficio da stabilirsi con decreto ministeriale. Le somme così anticipate verranno rimborsate coi proventi di cancelleria, di che nell'articolo 156 della legge, fino alla concorrenza delle riconosciute fatte complessivamente nel periodo medesimo.

Art. 123. Per le provincie della Venezia e di Mantova, la lista annuale dei giudici ordinari, di che nell'articolo 96 della legge sull'ordinamento giudiziario, sarà:

Pei circoli di Udine, di quattrocento; Pei circoli di Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso di trecento; Pei altri circoli, di duecento.

Art. 124. La lista dei giudici supplenti indicata nell'articolo 100 della legge suddetta, sarà:

Pei circolo di Udine, di cento; Pei circoli di Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Treviso, di ottanta; Pei altri circoli, di sessanta.

Art. 125. Per le assise da tenersi prima che

sia formata la lista permanente di cui all'art. 96 della legge sull'ordinamento giudiziario, la Deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionale alla popolazione del circolo, a tenore del precedente articolo 124.

Art. 126. La stessa Deputazione provinciale formerà pure provisoriamente la lista dei giudici supplenti nel modo stabilito dall'art. 100 della legge suddetta, e nel numero determinato dall'art. 126 del presente decreto.

Art. 127. Le liste provvisorie, tanto dei giudici ordinari che dei giurati supplenti, saranno rimezzate, per anco il 1° settembre 1871, ai presidenti dei tribunali, a termini dell'art. 96 della legge suddetta, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall'art. 106 e seguenti della legge medesima.

Disposizione generale.

Art. 128. In tutti i casi nei quali il presente decreto parla della provincia di Mantova si intende quella parte d'essa a cui viene estesa la legislazione del Regno colla legge 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2^a).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE FALCO.

(La Relazione che precede al R. decreto numero 284 sarà pubblicata nel prossimo numero).

È corso un errore all'articolo 4 della legge, n. 274, stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 corrente. In luogo di « rendita di lire 18,628 » si deve leggere « rendita di L. 18,628 ».

Nello stesso numero della Gazzetta l'articolo 1° del regolamento ammesso al R. decreto, numero 279, deve completare aggiungendo nella seconda linea un per avanti alle parole « ogni cento giri di macina ».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Visto il R. decreto 29 settembre 1869, col quale si danno disposizioni intorno agli esami di licenza medesima;

Visto l'art. 4° del regolamento per gli esami stessi approvato con R. decreto 6 aprile 1870;

Sulla proposta della Giunta superiore esaminatrice;

Decreta:

Art. 1. I liceti Regi sono sede d'esami per la licenza medesima per l'anno presente.

I liceti peregrini di Altamura, Ancona, Attili, Camerino, Carmagnola, Dénosano, Fano, Modena (Nico di S. Carlo), Perugia, Pinerolo, Prato, Ravenna ed Urbino potranno esser sedi d'esami, ma per soli alunni loro propri a condizione che le provincie ed i comuni a cui quei liceti appartengono dichiarino al provveditore degli studi di sostenere essi le spese di trasferimento dei presidenti e degli esaminatori che dalla Giunta Superiore si mandassero a far parte delle Commissioni esaminatrici.

Art. 2. Le prove scritte sono cinque ed avranno luogo nei giorni seguenti:

Lunedì, 17 luglio — sulle lettere italiane;

Martedì, 19 id. — sulle lettere latine;

Mercoledì, 21 id. — sul

sospetto; e finalmente, quali provvedimenti sian adottati dagli agenti diplomatici per garantire la libera difesa dei belgi arrestati, sui quali pesasse qualche più o meno fondata accusa. Il ministro degli Esteri, barone d'Anthenan, rispose: che il numero dei belgi prigionieri non ha potuto ancora essere stabilito esattamente; che tutti i reclami rivolti al governo belga relativamente a cittadini belgi arrestati, vengono dal governo rinvisti all'autorità competente in Francia, e il ministro del Belgio a Parigi li appoggiava, ma che finora nessuno ancora era stato scarcerato; quanto al terzo punto, il sig. di Anthenan rispose, che crederebbe fare un'ingiuria al governo francese supporre ch'esso abbia intenzione di condannare alcuno arbitrariamente e senza le vole garanzie. Del resto, il ministro dichiarò che il governo continuerà i suoi sforzi per ottenere la liberazione di coloro che fossero stati arrestati per errore, ovvero in seguito di accuse non fondate, o che fossero stati per forza costretti ad entrare nelle file delle truppe ribelli.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato discusse ed approvò senza contestazione i seguenti progetti di legge, previ osservazioni sul primo dei medesimi, dei senatori Ginori, Lauxi e Conforti, cui rispose il Ministro Guardasigilli, e varie avvertenze e considerazioni sul secondo di essi del senatore Bixio, al quale soddisfecero il relatore senatore Cerruti ed il Ministro degli Esteri:

1° Provvedimenti speciali di pubblica sicurezza;

2° Trattato di commercio e di navigazione coi Stati Uniti d'America;

3° Unificazione del Dibito Pubblico Pontificio;

4° Aggregazione dei comuni di Manziana e di Canale al circondario di Roma ed al mandamento di Bracciano;

5° Vendita della tenuta di Portici alla provincia di Napoli;

6° Convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili e costruzione di un carcere cellulare;

7° Spesa necessaria al trasporto ed alla tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo;

8° Passaggio del comune di Volongo dalla provincia di Brindisi a quella di Cremona.

Procedutosi pochissima alla votazione per squittino segreto sui surseriti progetti di legge e su quello discusso nella precedente seduta, per il concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, riuscirono tutti approvati a grande maggioranza di voti.

Infine il Presidente, annunciando esaurito l'ordine del giorno del Senato, rivolse alcune parole di lode al Consesso per compimento dei lavori e di ringraziamento al Municipio di Firenze, alle quali il senatore Casti aggiunse particolari espressioni nel medesimo senso.

La seduta poi venne apoluta coll'Enviva, proposta dal Presidente, al Re, a Firenze e a Roma.

Intorno al viaggio di S. M. il Re abbiamo le seguenti notizie telegrafiche:

Perugia, 28 giugno 1871, ora 21.50.

Nonostante le disposizioni date di non festeggiare il passaggio del Re la popolazione si reca numerosa alla stazione e ha salutato con entusiastiche acclamazioni S. M., la quale si è degnata di esternare al sindaco e alle altre note-

bilità il suo gradimento per la spontanea e corale dimostrazione.

Napoli, 29.

Viaggio del Re felicissimo. Ovazioni in tutte le stazioni da Firenze a Roma. In Napoli ricevimento cordiale, affettuoso, entusiastico. Tutta la popolazione plaudente.

Napoli, 29.

S. M. il Re giunto stamane alle 9.20 è stato ricevuto alla stazione della ferrovia dalla Autorità civili e militari e dai Corpi elettori. Vera immensa folla di cittadini. Applausi fragorosi accompagnavano S. M. lungo le vie Garibaldi, Forni, Toledo, Chiaia, Riviera di Chiaia, e nella visita alla Esposizione. Dappertutto case imbandierate, balconi gremiti di signore che applaudivano al Re coprendogli di fiori la carrozza.

Napoli, 29.

S. M. il Re dopo aver visitata l'esposizione minutamente, entrò nella sala di premiazione dove intese il discorso del prefetto D'Afliito presidente; quindi si compiacque distribuire di sua augusta mano i diplomi a parecchi espositori. Infine sempre applaudito e festeggiato entusiasticamente recossi alla reggia ove giunse alle ore 12 meridiane.

PRESIDENZA del Consiglio provinciale scolastico di Abruzzo Citeriore.

Con decreto del Consiglio provinciale scolastico del giorno 10 andante maggio è fissato per il 10 del p. v. agosto l'esame del concorso a 14 posti semigratuiti, rimasti vacanti nel convitto nazionale; 12 comuni, de' quali 3 appartenenti al circondario di Chieti, 8 a quello di Lanciano, e 1 a quello di Vasto; e 2 governative.

Di conformità alle prescrizioni del regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869, ogni candidato per essere ammesso al concorso, deve presentare:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità che sarà rilasciato dall'autorità municipale del comune in cui han dimostrato, o dal capo dell'Istituto da cui provengono;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° Il certificato d'aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vauolo; di esser sani e sdegni d'infirmità schifose o stimabili contagiose;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia stessa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede;

7° Un atto (e questo non richiedesi per chi aspira ad un posto governativo) con cui il Consiglio comunale, esercitando il diritto derivato dal R. decreto 25 novembre 1825, propone il suo candidato, come aviene le qualità necessarie, al posto semigratuito comunale, accioché, riuscendo vittorioso dalla prova del concorso, possa ottenerne il godimento.

I sopradetti documenti dovranno essere tutti in carta di bollo, e presentarsi non più tardi del 12 del vegnente luglio al rettore del Convitto Nazionale; seco il qual giorno, la istanza di ammissione al concorso non potrà essere più accolta.

I candidati, al tempo del concorso, non debbono avere oltrepassato l'età di anni 12. I soli alunni del Convitto, governativi possono essere ammessi di una età anche maggiore.

Chieti, 3 giugno 1871.

R. PROVVEDITORATO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TERRA DI BARI

Manifesto.

È aperto il concorso per un posto semigratuito vacante nel Convitto nazionale di Bari.

Questo posto sarà conferito per concorso d'esame ai giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari, e che non oltrepassino il 12° anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto agli alunni del Convitto in cui si tiene il concorso, ed a quei giovani ancora di altri Istituti governativi.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta per gli alunni che han compiuto il corso elementare consiste in un compimento italiano e in un quarto di aritmetica. Quella degli alunni che frequentano gli studi secondari classici, in un compimento italiano e in una versione dal latino, corrispondenti agli studi fatti.

Tale esperimento avrà luogo nel R. liceo Cirillo di Bari ne' giorni 21 e 22 del mese di agosto prossimo per gli esami scritti, e per le prove orali nel giorno 23 di detto mese innanzi ad una Giunta deputata dal Consiglio provinciale scolastico.

Per essere iscritti al concorso gli aspiranti presenteranno al presidente rettore del liceo ginnaziale e Convitto nazionale in Bari a tutto il giorno 15 luglio p. v.

1. Una domanda in carta da bollo scritta di propria mano, in cui dichiareranno la classe di studio che frequentarono nell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità che sarà rilasciato dall'autorità municipale del comune in cui han dimostrato, o dal capo dell'Istituto da cui provengono;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. Il certificato d'aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vauolo; di esser sani e sdegni d'infirmità schifose o stimabili contagiose;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia stessa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede;

Tutti questi documenti dovranno essere presentati non più tardi del giorno sopra citato affinché il Consiglio amministrativo del Convitto predetto possa aver tempo di deliberare sull'accettazione o rifiuto delle domande d'iscrizione.

Delle deliberazioni prese, il rettore in fra tre giorni ne informerà gli interessati, ed entro otto giorni trasmetterà al Consiglio scolastico l'elenco degli ammessi con indicazione della classe cui appartengono; non più che quello degli esclusi con indicazione de' motivi che determinarono un tale voto.

Contro le deliberazioni del Consiglio amministrativo possono gli esclusi richiamarsi al Consiglio scolastico, non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui ne ebbero avviso. Il Consiglio scolastico giudicherà inappellabilmente.

Qualunque frode nella presentazione de' volenti documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, e con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

I vincitori del concorso avranno il diritto a godere nel Convitto del posto semigratuito durante tutto il corso degli studi secondari.

Bari, 5 giugno 1871.

Il R. Provveditore: G. LAUDINI.

CONSIGLIO SCOLASTICO

DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Avviso di concorso ai posti gratuiti vacanti nel Convitto nazionale di Torino.

Conformemente all'art. 3 del regolamento 4 aprile 1869 per conferimento di questi posti gratuiti nel Convitto nazionale si notifica essere vacanti per il futuro anno scolastico due posti, uno per il corso classico e l'altro per il corso tecnico.

Gli esami di concorso cominceranno il giorno 14 agosto.

I candidati al concorso dovranno presentare prima del 25 luglio prossimo al rettore del Convitto nazionale in Torino i seguenti documenti:

1. Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequenta nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vauolo, di esser sani e sdegni d'infirmità schifose o stimabili contagiose;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia stessa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Torino, addì 15 maggio 1871.

Il Prefetto pres.: RADICATI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 27

28

Chiusura della Borsa.

Rendita francese 3 0/0 32 15 52 60

Rendita italiana 5 0/0 57 55 58 —

Valori diversi.

Ferrovie Lombardo-venete 373 — 375 —

Obbligazioni id. 230 — 230 —

Ferrovie romane 68 — 67 50

Obbligazioni id. 167 — 169 —

Obbl. Ferr. Vitt. Em. 1863 153 25 150 —

Obbl. Ferrovie Meridionali 168 — 171 —

Cambio sull'Italia — — —

Credito mobiliare francese 126 — 131 —

Obbl. della Regia Tabacchi 458 — 460 —

Azioni 680 — 681 —

Prestito 5 0/0 82 95 84 40

Vienna, 27 — 28

Mobiliare 297 80 297 60

Lombarde 178 30 178 —

Austriache 426 50 426 —

Banca Nazionale 782 — 781 —

Napoleoni d'oro 9 91 1/2 9 90

Cambio su Londra 124 20 124 —

Rendita austriaca 69 15 69 —

Berlino, 27 — 28

Austriache 230 — 230 1/4

Lombarde 95 1/2 95 1/2

Mobiliare 160 — 160 —

Rendita italiana 55 3/8 55 3/8

Tabacchi 88 1/2 88 1/2

Napoli, 29.

S. M. il Re è giunto alle ore 9.30.

L'accoglienza non fu mai più affatto solenne.

Tutta Napoli era accorsa sul suo passaggio.

Applausi, fiori e bandiere.

Vienna, 28

La Delegazione ungherese continuò a discutere il bilancio del ministero degli affari esteri.

Zedényi disse che, essendo cessato il potere temporale del

Extracto di bando venale per vendita caotica.

Si notifica a chiunque possa avervi interesse che il tribunale civile di Grosseto con sua sentenza pubblicata nel 21 aprile 1871, registrata nello stesso giorno in Grosseto al vol. XI, fol. 168, n. 215, da Pianigiani, con L. 6, all'istanza dei signori Giacomo Arrighi e Orsola Notari vedova Areszini, possidenti domiciliati in Castel del Piano, ordinò che si procedesse alla vendita mediante subastazione dei fondi dai detti signori Arrighi e Notari espropriati in danno del signor Silvestro Casciani, possidente domiciliato in Castel del Piano.

Che al seguito di tal sentenza il signor presidente con provvedimento del 12 giugno ultimo deciso, munito di marea di registrazione annullata, fissò il giorno 28 luglio 1871, alle ore dieci antimeridiane, per il primo incanto dei fondi da vendere.

Che però in detto giorno alla pubblica udienza che verrà tenuta nel solito locale in Scansano avrà luogo la vendita e deliberazione dei beni espropriati, consistenti:

1. Una casa posta in Castel del Piano in via Neri, rappresentata al catasto in sezione 6, particolare di numero 751, con rendita imponibile di lire 24,54, è un piano superiore a piano, cui confinano Bellettini Giovanni, Bonelli Francesco, strada, ecc., valutata al netto delle detrazioni lire 701,60.

2. Porzione d'un castagno posto in contrada di Seggiano, rappresentato al catasto dalle particole di numero 15, 26, 27, 29 della sezione N, cui confinano Borro di Gravilona, Fazioli Angiolo, Nicolai Rutilio, Pasquale Francheschini, valutata al netto delle detrazioni lire 1200.

3. Porzione d'un terreno olivato con capanna in contrada le Corvate, rappresentato al catasto delle particole di numero 15, 26, 27, 29 della sezione N, cui confinano Bellettini Giovanni, Bonelli Francesco, strada, ecc., valutata al netto delle detrazioni lire 479,80.

Detti fondi sono posti e situati in comune di Castel del Piano, e sono stati valutati dal perito Arrighi con la sua relazione registrata in Grosseto il 21 maggio 1870, vol. X, n. 355, con lire 10, da Pianigiani.

Gli stabili si venderanno quali sono oggi e trovarsi descritti nella rammembata perizia Arrighi, alla quale dovrà avervi piena referibilità, unitamente all'atto di divise del 3 gennaio 1856, reg. a Castel del Piano il 29 gennaio successivo al vol. 32, fol. 55, cassa 3^o, da Secchieri, con lire 6,16, senza garantire qualunque mancanza nel quantitativo superiore anche al vigore, con tutte le servitù si attive che passive, tanto apparenti che non apparenti.

L'incanto verrà aperto su gli indici prezzi di stima e la vendita si effettuerà in tre separati lotti alle condizioni stabilite con la indicata sentenza del 25 aprile 1871.

Chiunque si vorrà fare offerto all'incanto, oltre al deposito del deposito del prezzo, dovrà depositare per il primo lotto lire 150, per il secondo lire 200, per il terzo lotto lire 300 a titolo di spese approssimativamente calcolate.

Si invitano tutti i creditori ipotecari liberati del signor Silvestro Casciani a depositare nel termine di giorni trenta dal di della notificazione del bando nella cancelleria di detto tribunale le loro domande corredate dei rispettivi titoli di credito onde farli valere nella graditoria dichiarata aperta con la citata sentenza.

Fatto il 21 giugno 1871.

2657 Palucca, vicecanc.

Extracto di bando per vendita caotica.

Alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta nel solito locale in Scansano la mattina del di undici luglio 1871 avrà luogo l'incanto per la vendita dei fondi del signor Giuseppe Mori agente di beni, domiciliato a Castiglion della Peccia espropriati in danno di Sabatino, Krasnogorsk, e dei figli minori di Domenico Ghiaidolini, possidenti, domiciliati a Tiri, consistenti:

1. In una casa posta nel castello di Tiri in via della Chiesa per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di lire 204,25.

2. Un prato in Corte di Tiri, detto Prato di Campo al Pino per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi come sopra lire 358,51.

3. Un castagno nei pressi di Tiri per il prezzo ridotto come sopra di lire 8,40.

4. Altra casa in Tiri in via della Fonte per il prezzo ridotto come sopra lire 8,40.

5. Una casa ridotta in Tiri, per il prezzo ridotto come sopra di lire 8,40.

Detti fondi saranno esposti all'incanto in tanti lotti separati, alle condizioni del bando di vendita del 10 giugno 1871, al quale dovrà avervi piena relazione.

Fatto il 12 giugno 1871.

Per il cancelliere

G. B. Rossi.

2313 Avviso.

(1^o pubblicazione)

Si ricorda presentato dalla signora Biagioletto Teresa vedova di Eugenio De Silvestri, residente in Torino, nella sua qualità di madre e legittima amministratrice dei minori dei lefigli Giovanni ed Eugenia, emanato de lefato del tribunale civile di Torino del te-

norre seguente:

Il tribunale autorizza la ricevente Teresa Biagioletto vedova De Silvestri a ritirare le due cartelle state depositata, onde rimetterle al creditore Bartolomeo Giardone, e manda all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito pubblico di consegnare le medesime alla ricevente mediante presentazione della polizza suddetta e del presente decreto.

Si dichiara la detta Amministrazione sufficientemente libera e scaria mediante quittanza e rilasciarsi dalla ricevente stessa o dal lefigli rappresentante legittimo, a ciò nella qualità di madre ed amministratrice dei predetti minori di lei figli.

Torino, 19 maggio 1871.

Ersio, v. p.

Periccioli, vicecanc.

Vaccani, proc. capo.

Extracto di bando per vendita caotica.

2662 Decreto.

(1^o pubblicazione)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 2^o promiscua, Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori avv. Vivenzio Tamburini vicepresidente, D. Federico De Luigi giudice, D. Antonio Botta giudice;

Udita la relazione fatta dal giudice per le vendite degli apprezzamenti dei signori Roberto Bemporad e Rosa Borgna nei nomi, possidenti domiciliati a Firenze, rappresentati da messer Ferrini, espropriati in danno di Servadio e Beniamino, fratelli Barocci di Scansano, consistente:

Visto il presente decreto di questo tribunale in data 2 marzo n. 2, col quale giunse le prescrizioni della legge su ricovero della stessa allo sviluppo dei certificati rappresentanti la ditta di Amalia Dell'Acqua, morta il giorno 5 dicembre 1870.

Ritenuto che coll'odissei ricorso gli eredi dall'Amalia dell'Acqua, secondo riferimento all'articolo 78 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico, unito al Regio decreto 8 ottobre 1870, chiederebbero non solo lo svincolo dei certificati, ma escludere il tramutamento in altri al portatore;

Ritenuto che due soltanto di detti certificati si sono intestati all'Amalia Dell'Acqua, ed appartennero ad essa mentre l'altro avente il n. 14121, intestato al signor Carlo Dell'Acqua, era solo aggravato dell'usurpatore in di lei favore;

Ritenuto che giusta l'atto di notorietà assunto nella Regia pretura del mandamento II di questa città, in data 16 dello scorso mese di febbraio, la signora Amalia dell'Acqua di Carlo, maritata col capitano Fratello Serafino, morto il 5 dicembre 1870, non avrebbe lasciato disposizioni testamentarie, e che gli eredi di detti eredi legittimi sarebbero il proprio genitore Carlo Dell'Acqua, ed il di lei marito Fratello Serafino.

Dichiara sulla stessa a che siano liberrati dal vincolo che portano i seguenti certificati di rendita inseriti nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5.000 rappresentanti d'erede di Amalia Dell'Acqua, morta il giorno 5 dicembre 1870, figlia del vivente ingegnere Carlo Dell'Acqua e moglie del capitano Serafino Fratello, a cioè:

1^o Certificato n. 66785, della rendita di lire 200, inserita a favore di Dell'Acqua Amalia, nubile, del vivente Carlo, domiciliato in Milano, datato esso certificato da Torino il 10 marzo 1863.

2^o Certificato n. 66783, della rendita di lire 185, inserito pure a favore di Dell'Acqua Amalia nubile, del vivente Carlo, domiciliata in Milano, datato esso certificato da Torino il 10 marzo 1863.

3^o Certificato n. 14121, della rendita di lire 815, inserita a favore di Dell'Acqua Amalia, nubile, del vivente Carlo, domiciliato in Milano, datato esso certificato da Torino il 10 marzo 1863.

Si prospetta, alla ore 12 meridiane di mercoledì 12 luglio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi al segretario generale, e presso la Regia prefettura di Catanzaro, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, un definitivo deliberazione della surriferita impresa al migliore obblatore in diminuzione della presunta somma di lire 2,550,725, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Ferdi coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei prediogniati uffici, le loro offerte astese su carta bolata (da lire una) e di solito sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli acorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due astre risulta il migliore obblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto queste, a chi presentava il preindicato partito del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberalemento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto generale e speciale da data 14 aprile 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Catanzaro.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi diciotto successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1^o Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolo generale;

2^o Eibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dall'1 a quale risulta del fatto deposito interinale di L. 8000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva resta fissata in lire 16,000 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberalemento dovrà, nel termine di giorni quindici successivi all'annullato aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronostico il definitivo deliberalemento.

Le spese tutto inerente all'appalto, nonché quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 29 giugno 1871.

Roger.

Extracto di bando per vendita forzata.

La mattina del di undici agosto prossimo all'udienza che terrà il tribunale civile di Grosseto sarà tenuta nel solito locale in Scansano la mattina del di undici luglio 1871 avrà luogo l'incanto per la vendita dei fondi del signor Giuseppe Mori agente di beni, domiciliato a Castiglion della Peccia espropriati a Castiglion della Peccia in contrada di Sabatino, Krasnogorsk, e dei figli minori di Domenico Ghiaidolini, possidenti, domiciliati a Tiri, consistenti:

1. In una casa posta nel castello di Tiri in via della Chiesa per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di lire 204,25.

2. Un prato in Corte di Tiri, detto Prato di Campo al Pino per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi come sopra lire 358,51.

3. Un castagno nei pressi di Tiri per il prezzo ridotto come sopra lire 8,40.

Detti fondi saranno esposti all'incanto in tanti lotti separati, alle condizioni del bando di vendita del 10 giugno 1871, al quale dovrà avervi piena relazione.

Fatto il 12 giugno 1871.

Per il cancelliere

G. B. Rossi.

2658 Avviso.

(2^o pubblicazione)

Si ricorda presentato dalla signora Biagioletto Teresa vedova di Eugenio De Silvestri, residente in Torino, nella sua qualità di madre e legittima amministratrice dei minori dei lefigli Giovanni ed Eugenia, emanato de lefato del tribunale civile di Torino del te-

norre seguente:

Il tribunale autorizza la ricevente Teresa Biagioletto vedova De Silvestri a ritirare le due cartelle state depositata, onde rimetterle al creditore Bartolomeo Giardone, e manda all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito pubblico di consegnare le medesime alla ricevente mediante presentazione della polizza suddetta e del presente decreto.

Si dichiara la detta Amministrazione sufficientemente libera e scaria mediante quittanza e rilasciarsi dalla ricevente stessa o dal lefigli rappresentante legittimo, a ciò nella qualità di madre ed amministratrice dei predetti minori di lei figli.

Torino, 19 maggio 1871.

Ersio, v. p.

Periccioli, vicecanc.

Vaccani, proc. capo.

AVVISO.

All'udienza del tribunale civile di Firenze del 10 luglio 1871 sarà esposta al prezzo assegnato dal prezzo di lire 3288,71, al seguito dei ribassi sul prezzo di stima di lire 188,80, stipata lire italiana 840.

Firenze... giugno 1871.

Dott. DANTO PREZZINER.

2686 AVVISO.

All'udienza del tribunale civile di Firenze del 10 luglio 1871 sarà nuovamente esposta al prezzo del prezzo di lire 3288,71, al seguito dei ribassi sul prezzo di stima di lire 188,80, stipata lire italiana 840.

Firenze... giugno 1871.

Dott. DANTO PREZZINER.

2687 AVVISO.

All'udienza del tribunale civile di Firenze del 10 luglio 1871 sarà nuovamente esposta al prezzo del prezzo di lire 3288,71, al seguito dei ribassi sul prezzo di stima di lire 188,80, stipata lire italiana 840.

Firenze... giugno 1871.

Dott. DANTO PREZZINER.

2688 AVVISO.

All'udienza del tribunale civile di Firenze del 10 luglio 1871 sarà nuovamente esposta al prezzo del prezzo di lire 3288,71, al seguito dei ribassi sul prezzo di stima di lire 188,80, stipata lire italiana 840.

Firenze... giugno 1871.

Dott. DANTO PREZZINER.

2689 AVVISO.

All'udienza del tribunale civile di Firenze del 10 luglio 1871 sarà nuovamente esposta al prezzo del prezzo di lire 3288,71, al seguito dei ribassi sul prezzo di stima di lire 188,80, stipata lire italiana 840.

</